

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE EDUCATORI CINOFILI

## Titolo I

### COSTITUZIONE – SCOPI – OGGETTO DELL'ATTIVITA' – SEDE – DURATA

#### Art. 1

##### Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili (A.P.N.E.C.) con sede nel luogo di residenza del presidente pro tempore.

#### Art. 2

##### Scopi e oggetto dell'attività

L'Associazione, che non persegue fini di lucro, si propone e persegue i seguenti scopi:

1. Costituire, organizzare e gestire Registri Regionali raggruppati in un unico Registro Nazionale, che riuniscano coloro che esercitano la professione di EDUCATORE CINOFILO. A tale scopo i Registri Regionali e Nazionale saranno divisi in due sezioni:

a. SEZIONE EDUCATORI CINOFILI costituita da professionisti dotati di adeguata preparazione in grado di diffondere, con una pluralità di strumenti, la moderna cultura cinofila e specializzati in una o più tecniche educative di base e avanzate tali da consentire la preparazione di cani e proprietari per la realizzazione di un miglior rapporto zooantropologico, e per l'acquisizione delle capacità performative proprie dell'addestramento per le diverse discipline cinofile comprese quelle richieste per il raggiungimento di fini speciali.

b. SEZIONE RIEDUCATORI CINOFILI ESPERTI DEL COMPORTAMENTO DEL CANE costituita da Educatori Cinofili con esperienza pluriennale, adeguata preparazione e documentabile operatività nel settore che si occupano di fornire a privati, gruppi, Enti Pubblici, consulenze in merito alle tematiche legate al comportamento del cane nei diversi contesti di vita, nonché della rieducazione dei cani che, per cause non riconducibili a patologie organiche in atto, presentano disagi comportamentali influenti sulla qualità della vita loro e del contesto umano in cui sono inseriti.

2. Costituire, organizzare e gestire un Elenco Nazionale che raggruppi gli OPERATORI CINOFILI PER FINI SOCIALI, che operano, con modalità coordinate e continuative, nei diversi settori di utilità sociale: soccorso, ricerca, pet therapy, pet education.

3. Identificare i criteri atti ad organizzare la formazione dei nuovi professionisti nei diversi ambiti

di attività, promuovere la gestione della formazione stessa attraverso Scuole di Formazione accreditate, determinare e gestire l'accesso alla professione attraverso esami di abilitazione alla stessa;

4. accrescere e sviluppare l'immagine e le funzioni professionali degli iscritti;

5. promuovere l'arricchimento culturale e professionale dei propri soci attraverso l'organizzazione

di convegni, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento inseriti in un organico contesto di formazione permanente;

6. tutelare gli interessi professionali degli iscritti rappresentandoli nei rapporti con le Istituzioni;

7. ricercare opportunità per agevolare gli iscritti nella soluzione dei problemi propri della categoria;

8. favorire lo scambio di esperienze e la collaborazione tra realtà operanti nel medesimo territorio.

### Art. 3

#### Adesione ad altri organismi

L'Associazione è apartitica e può aderire a Federazioni e Confederazioni sindacali di liberi professionisti, anche a livello comunitario ed internazionale, che perseguano gli stessi fini e che siano, sotto tutti gli aspetti, indipendenti da partiti o movimenti politici.

### Art .4

#### Centro Studi Nazionale

L'Associazione attua la formazione e l'aggiornamento culturale attraverso il Centro Studi Nazionale, organismo consultivo degli organi statutari organizzato secondo quanto stabilito dalla Direzione Nazionale attraverso apposito Regolamento.

## Titolo II

### REGISTRI REGIONALI DEGLI EDUCATORI CINOFILI E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE

### Art. 5

#### Registro degli Educatori Cinofili

E' costituito in ogni regione il Registro degli Educatori Cinofili.

Un Educatore Cinofilo iscritto in un Registro regionale può esercitare l'attività professionale in tutto il territorio dello Stato. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più Registri regionali. Gli iscritti ai Registri regionali formano il Registro Nazionale.

### Art. 6

#### Condizioni per l'iscrizione ai Registri

Possono essere iscritti ai Registri degli Educatori Cinofili, tutti coloro che hanno conseguito un titolo di studio di scuola media superiore, almeno un corso professionalizzante, e sostenuto l'esame di abilitazione presso un'apposita Commissione d'esame istituita con apposito Regolamento dalla Direzione Nazionale.

L'iscrizione nel Registro si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta semplice, rivolta alla Direzione Nazionale, corredata dei seguenti documenti:

- a) certificato di abilitazione di cui al cpv.
- b) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero documento attestante che l'interessato è italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, oppure che è cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;
- c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;
- d) certificato del casellario giudiziario;
- e) certificato di godimento dei diritti civili;
- f) certificato di residenza;
- g) ricevuta attestante il contributo di iscrizione;
- h) una fotografia, per il rilascio della tessera di riconoscimento;

I citati documenti possono essere sostituiti da autocertificazioni secondo le vigenti norme di legge.

L'Educatore Cinofilo è iscritto all'Associazione nella sezione prescelta. Può, avendone i requisiti e sostenuti i relativi esami di abilitazione, essere iscritto a più sezioni.

#### Art. 7

##### Cancellazione dai Registri

La Direzione Nazionale dispone la cancellazione dai Registri dell'iscritto nei casi di dimissioni, di provvedimento di radiazione pronunciata dal Collegio Nazionale di Probiviri, secondo quanto disposto dal successivo art. 32, per decadenza in seguito al mancato pagamento della quota associativa.

#### Art. 8

##### Validità dell'iscrizione, dimissioni.

L'iscrizione all'Associazione vale per un anno solare e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo dimissioni presentate a mezzo raccomandata alla Direzione Nazionale almeno un mese prima della scadenza dell'anno solare. I diritti derivanti dall'iscrizione decorrono dall'inizio dell'anno solare in corso alla data di ammissione e spettano al Socio in regola con il pagamento della quota associativa.

### Titolo III

#### ORGANI REGIONALI DELL'ASSOCIAZIONE

#### Art. 9

##### Composizione del Consiglio Regionale

Il Registro Regionale degli Educatori Cinofili è tenuto da un Consiglio composto da tre a sette membri effettivi, secondo le decisioni dell'Assemblea Regionale degli iscritti che lo elegge. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili secondo quanto disposto dal successivo art. 43.

#### Art. 10

##### Cariche del Consiglio Regionale

Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Può eleggere altresì uno o più Vice Presidenti.

#### Art. 11

##### Attribuzioni del Presidente del Consiglio Regionale

Il Presidente ha la rappresentanza, il coordinamento e l'animazione del Consiglio; adotta, in casi di urgenza i provvedimenti salvo ratifica del consiglio e rilascia a richiesta i certificati e le attestazioni.

#### Art. 12

##### Attribuzioni del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale:

- a) cura la tenuta del Registro degli Educatori Cinofili della Regione; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, su disposizione della Direzione Nazionale, di cui al successivo art. 19.
- b) vigila per la tutela del titolo professionale di Educatore Cinofilo;
- c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti al Registro in dipendenza dell'esercizio della professione;
- d) esprime parere al Consiglio Nazionale sulla misura delle spettanze dovute agli Educatori Cinofili per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime;
- e) propone alla Direzione Nazionale i provvedimenti disciplinari;
- f) designa i rappresentanti degli Educatori Cinofili della Regione presso commissioni e organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio regionale;

- g) delibera la convocazione dell'Assemblea Regionale;
- h) propone al Consiglio Nazionale le misure del contributo per l'iscrizione al Registro e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;
- i) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale.

#### Art. 13

##### Elezione del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è eletto dagli iscritti al Registro, esclusi i sospesi, con voto segreto e personale.

Sono eletti i candidati che, tra gli iscritti, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio Regionale i Soci, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

#### Art. 14

##### Riunioni consiliari. Decadenza dalla carica di Consigliere

Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

I consiglieri eletti che non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica (salvo comprovati gravi impedimenti).

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In prima convocazione per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi.

#### Art. 15

##### Scioglimento o mancata costituzione del consiglio regionale

Il Consiglio Regionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un Commissario Straordinario che provvede, entro sessanta giorni, alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono deliberati dalla Direzione Nazionale.

#### Art. 16

##### Assemblea degli iscritti

L'assemblea degli iscritti nel Registro della Regione elegge il Consiglio Regionale e approva il conto consuntivo. Contribuisce ad individuare le problematiche e le tematiche alle quali orientare l'attività regionale individuando gli strumenti più idonei allo scopo. Evidenzia le esigenze della categoria nelle diverse realtà locali e quant'altro sia utile alla attività associativa.

L'assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno.

#### Art. 17

##### Collegio dei revisori dei conti

Presso ogni Consiglio Regionale è istituito un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti, che nominano al loro interno un Presidente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea.

#### Titolo IV ORGANI NAZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE

##### Art. 18

##### Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è composta da tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione; definisce gli indirizzi associativi e ne valuta il perseguimento; evidenzia le problematiche professionali più avvertite di cui occuparsi; propone tematiche utili per la programmazione dei percorsi di formazione permanente; elegge, con voto espresso da ogni socio in forma segreta, il Consiglio Nazionale, il Direttivo Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio Nazionale dei Probiviri.

##### Art. 19

##### Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da venticinque membri con un'ampia rappresentanza regionale. E' eletto dall'Assemblea con voto segreto e personale. L'elezione avviene tramite presentazione e votazione di liste aperte con possibilità di cinque sostituzioni . Sono eletti i candidati presenti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati, nell'ordine, dal Consiglio Nazionale i candidati primi dei non eletti

I membri del Consiglio Nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili secondo quanto disposto dal successivo art. 43.

Non si può far parte del Consiglio Nazionale o di un Consiglio Regionale e, contemporaneamente, del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale o del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Consiglio Nazionale si riunisce, in via ordinaria, almeno tre volte all'anno ed è convocato dal Coordinatore Nazionale o dal Presidente Nazionale;

Alle riunioni del Consiglio Nazionale possono partecipare, con diritto di parola, ma non di voto:

- a. il Presidente Nazionale;
- b. i componenti del Direttivo Nazionale;
- c. il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- d. il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed essere inviato:

A) con lettera raccomandata (almeno 15 giorni prima della data della riunione)

B) tramite posta elettronica con risposta telematica per avvenuto ricevimento.

In caso di comprovata urgenza o necessità, il termine indicato può essere ridotto a giorni sette.

In via straordinaria la convocazione può avvenire:

-a richiesta motivata da almeno 1/3 dei membri effettivi;

-a richiesta del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori per motivi inerenti le sue funzioni;

-a richiesta del Collegio Nazionale dei Probiviri.

##### Art. 20

##### Cariche del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale elegge tra i propri membri il Coordinatore e il Segretario.

Art. 21  
Attribuzioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale:

- approva il bilancio consuntivo presentato dal Tesoriere e ne dispone la pubblicazione sul sito internet ufficiale dell' Associazione;
- fornisce al Direttivo Nazionale indicazioni relative ai criteri per l'assegnazione dei contributi ai Consigli Regionali, nonché per la definizione della quota relativa alle spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale;
- individua e promuove, in collaborazione con i Consigli Regionali, iniziative e partecipazioni ad iniziative volte alla diffusione dell'APNEC in ambiente cinofilo e sul territorio;
- elabora proposte tematiche anche provenienti dalle Regioni, relative alle esigenze formative da presentare al Direttivo per l'orientamento dell'attività associativa;
- collabora, con spirito costruttivo, con il Direttivo Nazionale nella gestione dell'Associazione.

Art. 22  
Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è composta da nove membri eletti dall'Assemblea Nazionale con voto espresso da ogni socio in forma individuale e segreta. L'elezione avviene tramite votazione di liste contenenti ciascuna nove nominativi. Risulteranno eletti i soci appartenenti alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Il Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili secondo quanto disposto dal successivo art. 43. Qualora, per dimissioni o altri motivi, vengano a mancare uno o più componenti saranno sostituiti con altri nominati dal Consiglio Nazionale, alla prima convocazione ordinaria utile, scelti all'interno del Consiglio stesso.

Il Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qual volta sia necessario. La convocazione avviene tramite mail con comunicazione di ricevimento di norma almeno 15 giorni prima della data stabilita. In casi di particolare urgenza tale preavviso può essere ridotto a giorni sette.

L' e-mail di convocazione dovrà contenere data, ora e luogo dell'incontro nonché i temi all'ordine del giorno.

Art. 23  
Cariche della Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale nomina al proprio interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti (uno dei quali vicario), il Segretario ed il Tesoriere.

Art.24  
Attribuzioni della Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è l'organo gestionale dell'Associazione. E' momento di sintesi di quanto proviene dai diversi momenti istituzionali. Agisce promuovendo, organizzando, coordinando e deliberando tutto quanto è necessario al perseguimento dei fini statutari nell'interesse della professionalità dell'Educatore Cinofilo. Assume tutte le decisioni necessarie alle problematiche interne all'Associazione e ai suoi rapporti con Enti e Istituzioni del territorio e ne rappresenta il pensiero e gli interessi.

Elabora, aggiorna e delibera il Regolamento per l'organizzazione associativa. Cura e sollecita i rapporti tra i diversi organi dell'associazione. Nei casi previsti dal Regolamento:

- può provvedere a sottoporre al Collegio dei Probiviri, problemi disciplinari pervenuti dai Consigli Regionali, dai singoli soci o da privati;
- cura l'adozione degli eventuali provvedimenti;

- procede alla nomina di Commissari Straordinari per la gestione temporanea delle Regioni;
- cura la predisposizione del Bilancio Consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.

#### Art. 25

##### Attribuzioni all'interno della Direzione Nazionale

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed agisce esclusivamente nell'interesse comune. Può convocare i diversi organi istituzionali stabilendo gli ordini del giorno; coordina e presiede i lavori della Direzione, ne firma gli atti e cura l'attuazione delle deliberazioni adottate. In caso di comprovata urgenza può adottare provvedimenti che dovranno comunque essere ratificati dal Direttivo alla prima convocazione utile.

Il Vice Presidente Vicario ha tutte le funzioni del Presidente in sua assenza temporanea. Nel caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, ne assume la carica sino al termine del mandato.

Ulteriori figure di Vice Presidente collaborano alla gestione associativa rappresentando il Presidente stesso su suo esplicito mandato.

Il Segretario è garante della legalità degli atti adottati dalla Direzione e in tale veste può avvalersi di consulenze esterne. Redige i verbali della Direzione, dell'Assemblea Nazionale e cura il registro delle deliberazioni.

Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Cura un conto preventivo da sottoporre alla Direzione Nazionale in base alle indicazioni del Direttivo; redige il consuntivo; cura la contabilità e provvede ai pagamenti. Nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi di collaborazioni esterne.

#### Art.26

##### Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

E' istituito un Collegio Nazionale dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale con voto espresso in forma segreta, che nominano al loro interno un Presidente.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio Nazionale.

#### Art. 27

##### Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti.

La carica di proboviro nazionale è incompatibile con quella di Consigliere Nazionale e membro della Direzione Nazionale.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente ed esplica le sue funzioni secondo le norme dettate al successivo Titolo V.

Le spese di funzionamento del Collegio sono a carico dell'Associazione Nazionale.

#### Titolo V

##### SANZIONI DISCIPLINARI

#### Art. 28

Responsabilità disciplinare degli Educatori Cinofili. Azione disciplinare.

L'Educatore Cinofilo che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione, di violazioni al codice deontologico di cui all'allegato "A", parte integrante del

presente Statuto, o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare dinanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri su denuncia motivata della Direzione Nazionale.

#### Art. 29

##### Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari che il Collegio Nazionale di Probiviri può attuare, sono:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'Associazione per un tempo non superiore ai due anni;
- c) la radiazione.

#### Art. 30

##### Censura

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità, che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale.

#### Art. 31

##### Casi di sospensione

La sospensione si applica nel caso di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale.

La sospensione è dichiarata dal Collegio Nazionale dei Probiviri, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

La sospensione non è soggetta a limiti di tempo. Il professionista può tuttavia chiedere al Collegio la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti.

L'Educatore Cinofilo cui sia stata applicata la censura, è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

#### Art. 32

##### Decadenza per morosità

Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Superato tale termine l'iscritto verrà richiamato e, qualora non provveda entro i successivi trenta giorni, verrà considerato decaduto dalla qualità di associato.

#### Art. 33

##### Casi di radiazione

La radiazione è pronunciata contro l'Educatore Cinofilo che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

La radiazione è dichiarata dal Collegio, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

#### Art. 34

##### Istruttoria del procedimento disciplinare

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni quindici, per essere sentito nelle sue discolpe.

L'incolpato può farsi assistere da un difensore.

#### Art. 35

##### Svolgimento del procedimento disciplinare

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri nomina, tra i membri del Collegio, un relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone i fatti per cui si procede.

Il Collegio, udito l'interessato ed esaminati eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei propri componenti.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del Collegio.

Il proscioglimento è pronunciato con la formula "non essere luogo a provvedimento disciplinare".

#### Art. 36

##### Ricusazione e astensione

I membri del Collegio Nazionale dei Probiviri devono astenersi quando ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati dall'art. 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio Nazionale che, se non autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Se non è disponibile il numero di componenti del Collegio prescritto per deliberare, viene chiesto all'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede l'Associazione di nominare un numero di sostituti fra i suoi iscritti pari al numero dei componenti mancanti.

#### Art. 37

##### Notificazione delle deliberazioni

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato e al Consiglio Regionale presso il quale lo stesso è iscritto.

#### Art. 38

##### Riammissione dei radiati

L'Educatore Cinofilo radiato può essere riammesso purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e risulti che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Si applicano le disposizioni dell'art. 6.

#### Art. 39

##### Prescrizione dell'azione disciplinare

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

### Titolo VI

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 40

##### Regolamento per l'organizzazione associativa

E' istituito il "Regolamento per l'organizzazione associativa". Il Regolamento è deliberato e aggiornato dalla Direzione Nazionale, sottoposto all'approvazione del Consiglio Nazionale e raccoglie in un unico testo le norme indispensabili al funzionamento dell'Associazione. Le deliberazioni a carattere regolamentare adottate dal Direttivo faranno parte di tale documento che sarà reso pubblico tramite il sito dell'Associazione.

#### Art. 41

##### Codice deontologico

Al presente Statuto è allegato, quale parte integrante, il Codice Deontologico che gli iscritti sono tenuti ad osservare. Il Codice Deontologico deve essere affisso in modo visibile nei luoghi presso i quali i Soci svolgono l'attività e pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Associazione.

#### Art. 42

##### Assicurazioni

I Soci sono tenuti a munirsi di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati, direttamente o indirettamente, nell'esercizio della propria attività.

#### Art. 43

##### Reiterazione delle cariche sociali e divieto di cumulo.

Le cariche sociali, regionali e nazionali, non possono essere ricoperte per più di quattro mandati consecutivi. Non sono cumulabili le cariche all'interno degli organismi regionali e di quelli nazionali.

### ALLEGATO "A"

#### CODICE DEONTOLOGICO DEGLI EDUCATORI CINOFILI

##### SCOPO DELLA NORMATIVA DEONTOLOGICA

1 – La deontologia degli Educatori Cinofili è l'insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni professionista deve osservare in quanto iscritto all'Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili, sia che eserciti in forma indipendente sia dipendente, affinché la professione dia la migliore risposta alle aspettative che la società ha verso la medesima.

2 – Le norme incluse nel presente codice hanno carattere prescrittivo.

Ogni azione e omissione in contrasto con esse e comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione di Educatore Cinofilo sono punibili ai sensi di quanto previsto dal Titolo V dello Statuto.

##### NORME GENERALI

3 – L'Educatore Cinofilo è tenuto a curare la propria preparazione professionale e ad aggiornarla

costantemente secondo quanto stabilito da apposito regolamento.

4 – E' considerato dovere professionale dell'Educatore Cinofilo prendere parte ai corsi di qualificazione e aggiornamento istituiti dall'Associazione Professionale o ad altri da essa riconosciuti, al fine di assicurare un esercizio tecnicamente elevato della professione, nonché sostenere le iniziative di qualificazione professionale promosse dalla categoria.

5 – L'Educatore Cinofilo esercita la professione nel rispetto dei principi di correttezza, riservatezza, obiettività e disponibilità, identificandosi professionalmente.

6 – All'Educatore Cinofilo si richiedono probità e decoro ed una condotta di vita tale da non arrecare discredito al prestigio della categoria professionale.

7 – L'Educatore Cinofilo che ricopre o ha ricoperto funzioni istituzionali di categoria, non deve avvalersi di tali posizioni per procurarsi clientela a danno dei colleghi od altri indebiti vantaggi, né proporsi al pubblico in veste professionalmente diversa da quella dei colleghi.

##### RAPPORTI CON LA CLIENTELA

8 – L'Educatore Cinofilo deve adoperarsi affinché il mandato gli sia conferito, quando possibile, per iscritto.

9 – Il carattere fiduciario e personale del rapporto professionale, nonché la tutela dell'interesse del cliente, impongono all'Educatore Cinofilo l'assunzione dei soli compiti che è in grado di poter assolvere con la dovuta competenza, perizia ed efficacia.

10 – L'Educatore Cinofilo deve illustrare al cliente i problemi tecnici essenziali, nonché orientarlo motivatamente sulle strategie attuabili in relazione ai medesimi, esporgli gli eventuali rischi che esse comportano.

11 – L'Educatore Cinofilo è tenuto, verso il cliente, ad un atteggiamento di riservatezza in merito ai fatti e notizie inerenti alle attività a lui affidate, e a vigilare affinché i propri collaboratori e dipendenti osservino anch'essi tale atteggiamento in relazione alle notizie apprese nell'espletamento dei compiti.

#### RAPPORTI CON I COLLEGHI

12 – Il comportamento dell'Educatore Cinofilo s'ispira al principio della solidarietà categoriale, in vista dell'obiettivo di migliorare, mediante un'attiva interazione tra gli esercenti, il livello della professione e l'utilità sociale delle attività specifiche di questa.

13 – L'Educatore Cinofilo intrattiene con i colleghi rapporti professionali diretti o indiretti di parità, dignità, lealtà, collaborazione, ed evita di arrecare danno al singolo collega e discredito alla categoria. Deve inoltre favorire lo scambio di esperienze e notizie svolte ad un qualificato approfondimento delle problematiche professionali, e contribuire, attraverso un rapporto attivo con i colleghi, all'elevazione dell'immagine sociale della professione.

14 – Gli Educatori Cinofili devono evitare comportamenti che possano sfociare in controversie con colleghi.

Nell'eventualità dell'insorgenza di queste, ne cercheranno la possibile composizione amichevole all'interno dei propri organismi istituzionali.

15 – L'acquisizione di clientela tramite metodi sleali o millanterie costituisce lesione grave all'onore professionale.

#### RAPPORTI CON I MEDICI VETERINARI

16 – L'Educatore Cinofilo collabora con il Medico Veterinario e nel caso si trovi di fronte a cani con particolari problemi, deve avviare gli stessi a visita medica al fine di escludere ogni forma patologica prima di effettuare qualunque intervento su di essi.

L'Educatore Cinofilo si asterrà altresì dal consigliare al cliente qualsiasi forma di terapia medica, compito questo di esclusiva competenza del Medico Veterinario.

#### COMPORTEMENTO NEI CONFRONTI DEI CANI

17 -Nel rapporto zooantropologico, ogni comportamento umano deve nascere dalla consapevolezza che l'alterità animale è dotata di dignità propria meritevole del rispetto che si deve ad ogni realtà vivente.

18 -Il rapporto tra uomo e cane non è caratterizzato dall'affermazione della superiorità del primo sul secondo, ma solo dalla presa d'atto di una diversa modalità di essere.

19 -L'educazione del cane ha come principale funzione quella di aiutare l'animale a superare lo stress derivante dalla vita all'interno di una società urbanizzata che, come tale, è innaturale per qualsiasi animale.

20 -L'addestramento ha come scopo principale quello di valorizzare le capacità naturali di ogni singolo cane, frutto della memoria di razza congiunta ad una corretta selezione.

21 -Nella pratica di educazione, addestramento e rieducazione devono essere utilizzate metodiche di apprendimento che rifiutino ogni forma di coercizione.

22-Il continuo evolversi delle scienze che si occupano di comportamento animale impone ad ogni educatore cinofilo la disponibilità a porsi costantemente in discussione ricercando ogni occasione di aggiornamento, confronto e verifica utili al costante miglioramento delle proprie competenze.

23– Il presente codice disciplinare va esposto nei luoghi in cui opera l'Educatore Cinofilo iscritto all'A.P.N.E.C.

24– L'educatore Cinofilo iscritto all'A.P.N.E.C. durante lo svolgimento dell'attività professionale, deve informare l'utente circa la propria appartenenza all'Associazione professionale.

Il presente Statuto è aggiornato alla data del 29.03.2008 (Assemblea Straordinaria Cesena)